



Aut. Marittima
8
D. 10/11

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

Contrada Raganzino, s.n. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327 Fax 0932/953590

E-mail pozzallo@guardiacostiera.it – Sito web www.pozzallo.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 54/2010

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

- VISTI:**
- il D.P.R. n. 135/2000, recante *"Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime"*, nel quale vengono individuati i limiti territoriali della Capitaneria di Porto di Pozzallo, che si estende dalla località denominata "Pantano Longarini" nel Comune di Pachino escluso alla foce del fiume Dirillo incluso, situato nel Comune Acate;
 - il Dispaccio prot. n° 82/044679/II in data 11.07.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
 - la nota datata 26/08/2002 della Società Ricerche Esperienze Meteorologiche (SOREM), con sede legale a Pescara in via Tiburtina, 38, contenente la descrizione delle caratteristiche strutturali e delle esigenze operative dei velivoli utilizzati per la lotta aerea agli incendi boschivi;
 - il Decreto n. 97/2003 emanato dalla Direzione Marittima di Catania il 05/05/2003, con il quale è stata conferita a questa Capitaneria di Porto la delega permanente in prima situazione operativa delle operazioni S.A.R., individuando i limiti dell'area a mare di competenza;
 - il Dispaccio prot. n. 83/045506/I in data 22.07.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riguardante lo stato di emergenza per la lotta aerea degli incendi boschivi;
 - la propria Ordinanza n. 109/04 emanata in data 01.09.2004, che approva e rende esecutivo il *"Regolamento riguardante la disciplina della navigazione, degli accosti, della circolazione, del traffico commerciale, dello svolgimento delle attività, dei servizi marittimi e della polizia portuale in genere nel porto di Pozzallo"*;
 - il D.M. 01/02/2006 per la liberalizzazione delle aviosuperfici/idrosuperfici ed elisuperfici, unitamente al Dispaccio prot. n. 02.02/195 del 12.05.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riguardante le proposte di modifica del D.M. sopra citato;
 - la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 40/2006 emanata il 08/06/2006, unitamente al Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n° 476 del 16/06/2007, con il quale si stabilisce che la stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
 - il Dispaccio prot. n. 03.02.08/65306 datato 14/07/2006 di Maricogecap, contenente le direttive sulle procedure operative per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi;
 - il Dispaccio prot. n. 03.02/10162 del 07.07.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui è stata inviata la nota prot. n. 139/2008/PCM del 05/06/2008, contenente gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti, sottolineando la necessità di disciplinare le attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
 - la pubblicazione *"Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi"* – edizione maggio 2009, emanata dal Dipartimento della Protezione Civile il 21/05/2009;
 - la Direttiva per l'impiego operativo delle unità navali del Corpo – Maricogecap OP/001;
 - il Dispaccio prot. n. 03.02/0048294 del 18.05.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui sono state diffuse le direttive di massima per predisporre apposite ordinanze di disciplina delle attività di ammaraggio, decollo e prelievo d'acqua di mare da parte degli aeromobili utilizzati per la lotta aerea degli incendi boschivi;

RITENUTO: necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del Compartimento marittimo di Pozzallo, tutelando, al contempo, la sicurezza della balneazione, della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità di persone e cose;

VISTI: - gli articoli 17 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;
- il D.M. 31 agosto 1968 con cui è stato approvato il Codice internazionale dei segnali;
- la Legge n. 225/1992, recante "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- la Legge n. 353/2000, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- l'Appendice A "Distress communication" del Volume II del Manuale IAMSAR;
- gli Avvisi ai naviganti contenuti nella "Premessa agli avvisi di carattere generale" dell'Istituto Idrografico della Marina Militare anno 2010 (I.I. 3146), con particolare riferimento agli avvisi annuali n° 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 e le Informazioni nautiche fascicolo n. 01/2010;

RENDE NOTO

- **CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI POZZALLO (DAL COMUNE DI PACHINO ESCLUSO - FOCE PANTANO LONGARINI - ALLA FOCE DEL FIUME DIRILLO INCLUSO, UBICATO NEL COMUNE DI ACATE), COMPRESO TRA LE SEGUENTI COORDINATE GEOGRAFICHE (DATUM WGS 84):**

NORD: LAT. 37° 00.2' N – LONG. 014° 20.2' E;

SUD: LAT. 36° 42' N – LONG. 015° 00' E

POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO;

- **CHE DETTE OPERAZIONI DOVRANNO AVVENIRE, SALVO CASI ECCEZIONALI, AD UNA DISTANZA SUPERIORE A 1.000 MT. DALLA COSTA ED A UN MIGLIO DALLE IMBOCCATURE DI ACCESSO AI PORTI SITUATI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI POZZALLO, RELATIVE RADE E PUNTI DI FONDA DI UNITA' MERCANTILI:**

ORDINA

Art. 1

(Divieti)

Durante le operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ad un miglio dall'aeromobile/elicottero impiegati.

Art. 2

(Obblighi del Pilota del velivolo)

Il Pilota del velivolo, almeno 30 minuti prima di iniziare le operazioni, deve, tramite VHF/FM canale 16 (Freq. 156,800 Mhz), VHF-AM (Freq. 121,5 e/o 128,5 Mhz) od anche tramite un responsabile di terra, informare la Capitaneria di Porto di Pozzallo per concordare le modalità esecutive delle operazioni da effettuare e mantenere i contatti radio fino al termine delle suddette operazioni, parimenti, durante tutta la durata delle operazioni di prelievo di acqua dalla superficie marina, dovrà prestare ascolto continuo sul canale 16 suddetto e la stessa procedura dovrà essere eseguita ad ogni operazione di approvvigionamento/rifornimento di acqua di mare.

Prima di iniziare le suddette operazioni il Pilota dell'aeromobile dovrà effettuare una attenta ricognizione dell'area di mare da utilizzare per individuare eventuali ostacoli, mezzi nautici e/o bagnanti ivi presenti nonché la direzione del vento, comunicando la zona di ammaraggio prescelta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Art. 3

(Prescrizioni del Pilota del velivolo)

Il Pilota del velivolo, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, subacquei, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione nonché la sicurezza delle operazioni A.I.B., mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi, comunque non inferiore a 1.000 mt. dalla costa od un miglio dalle imboccature di accesso ai porti situati nel Compartimento Marittimo di Pozzallo nonché relative rade e/o punti di fonda.

Art. 4

(Procedure operative standard)

Le unità da diporto/traffico/pesca devono porre massima attenzione e sgomberare immediatamente la zona, qualora vengano a notare quanto di seguito indicato, che riassume, di massima, le manovre che i velivoli preposti allo spegnimento degli incendi effettuano prima del prelievo d'acqua:

- ad una quota approssimativa di 1.000 piedi giro di 360° sulla zona interessata al prelievo con tutte le luci accese compresa quella stroboscopica;
- uno o due passaggi a bassa quota sulla direttrice della superficie del mare lungo la quale successivamente verrà effettuato il prelievo d'acqua vero e proprio.

Art. 5

(Condizioni meteomarine)

Sarà diretta responsabilità del Pilota dell'aeromobile utilizzato, secondo la propria discrezionalità, individuare le zone di mare idonee e più vicine all'incendio per il rifornimento idrico da effettuare, sempre nel rispetto dei citati limiti di distanza dalla costa, dei regolamenti e delle limitazioni locali imposte per la protezione della balneazione e delle attività nautiche in genere.

In caso di avverse condizioni meteorologiche od altre cause che dovessero impedire le operazioni, la Capitaneria di Porto di Pozzallo potrà autorizzare l'ammarraggio in acque portuali o nella rada, in relazione alle situazioni locali del momento. Qualora ritenuto necessario, in relazione alla gravità dell'emergenza connessa con l'esigenza di rifornimento d'acqua di mare da parte dei velivoli di volta in volta utilizzati, la Capitaneria di Porto di Pozzallo potrà eventualmente sospendere le attività portuali per tutta la durata dell'emergenza.

Art. 6

(Divieti locali di ammaraggio)

Non è consentito l'ammarraggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo degli aeromobili nelle aree di seguito indicate:

- zona di mare entro il raggio di 4.000 mt. centrata sul punto di coordinate geografiche (Datum WGS 84) Lat. 36° 32' 21" N – Long. 014° 37' 32" E, situata intorno al Campo minerario denominato "Vega A", interdetta con Ordinanza n. 46/1986 datata 19/11/1986 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, con la quale sono stati disciplinati i limiti di navigazione e le distanze di sicurezza dal Campo stesso;
- zona di mare di forma circolare avente centro sul faro posto sull'isola dei Porri e raggio di 100 mt., che è stata interdetta con Ordinanza n. 40/1995 emanata il 17/10/1995, alla sosta, ancoraggio, pesca ed attività d'immersione a qualsiasi scopo effettuate;
- "rada" antistante il porto di Pozzallo, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 109/2004, datata 01/09/2004;
- zona di mare denominata "Secche di Circe", entro un raggio di 200 mt. dal punto di coordinate geografiche (Datum WGS 94): Lat. 36° 41.682' N – Long. 014° 56.761' E, situata a circa 500 mt. dalla costa prospiciente il Comune di Ispica (Ord. n. 24/2007 del 11/05/2007);
- porzione di specchio acqueo adibita a zona di ancoraggio delle unità mercantili alla fonda, come stabilita dall'Ordinanza n. 07/2008 del 21.02.2008;
- zone di mare ove sono situati impianti di miticoltura;
- zone di mare sottoposte a vincoli di natura archeologica e/o di tutela del patrimonio storico-culturale subacqueo sommerso.

Art. 7

(Disposizioni e sanzioni finali)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo e ferme restando le responsabilità civili e penali per danni a persone e cose derivanti dal comportamento dei trasgressori, ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
- dell'art. 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art.1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni di giurisdizione ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it;
- d) invio a consorzi di spiagge, concessionari demaniali, circoli nautici, associazioni/federazioni veliche, cooperative di pesca, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale/associati.

Pozzallo, 18/06/2010



IL COMANDANTE
E. (CP) ENRICO GARRO